

SCHEDA TECNICA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 2 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)

La legge in oggetto va a modificare e ad integrare la precedente disciplina relativa all'organizzazione e alla promocommercializzazione turistica delineata dalla legge regionale n. 7 del 1998, lasciandone intatto l'impianto di fondo, ma provvedendo, con alcuni affinamenti, ad ottimizzarla e ad adeguarla alle novità intervenute in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, alla legge quadro nazionale (n.135/2001), e all'emanazione del nuovo Statuto regionale.

Tra le novità introdotte dalla presente legge si segnala, in primo luogo, l'inserimento di un esplicito riferimento al principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., volendo coinvolgere attivamente gli Enti locali e gli organismi associativi rappresentativi del mondo imprenditoriale.

Altro principio sul cui rispetto si fonda la disciplina dell'organizzazione turistica regionale è quello della integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo adeguate forme di cooperazione e di concertazione.

Per quanto concerne le competenze della Regione, all'art.2, si evidenzia, tra le altre, la promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati, la gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, e la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.

Il Programma poliennale degli interventi per la promozione e la commercializzazione turistica, di cui all'art. 5, è approvato dall'Assemblea legislativa, ed è l'atto fondamentale che definisce le strategie e la programmazione regionale in materia di promocommercializzazione in Italia e all'estero.

Alla realizzazione degli obiettivi del programma di cui sopra partecipano i soggetti operanti nei singoli settori, secondo le proprie prerogative: APT Servizi, Unioni di prodotto, aggregazioni di imprese private e Province.

La legge, inoltre, è andata a specificare e ad arricchire la *mission* di APT Servizi, alla quale ora compete anche l'attuazione di progetti di marketing sui mercati internazionali, (mentre le Unioni di prodotto agiscono prevalentemente sul mercato italiano), oltre al supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche e la promozione e valorizzazione delle risorse dell'artigianato locale, dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'ambiente e della cultura.

Rispetto alla precedente disciplina viene abrogata l'Agenzia regionale per il turismo, la cui attività di concertazione è ora completamente demandata al Comitato di concertazione turistica (CCT), di cui all'art.8, a cui partecipano i soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati.

Tale Comitato, che ha lo scopo di rendere effettiva la collaborazione tra pubblico e privato, può formulare alla Giunta proposte in relazione agli atti fondamentali di programmazione ed esprimere pareri in ordine ai progetti attuativi degli obiettivi del programma poliennale.

Si evidenzia, inoltre, all'art.9, che la Giunta deve acquisire il parere della commissione assembleare competente per quanto riguarda le modalità di funzionamento del CCT.

Novità assoluta del provvedimento regionale consiste nell'aver mutuato dalla legge quadro nazionale, la n. 135 del 2001, lo strumento dei sistemi turistici locali (STL).

I STL, la cui adesione è su base volontaria, sono promossi dalle Province e consistono in aggregazioni di soggetti pubblici e privati che, insieme, intendono realizzare iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei che comprendono territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche e di beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

Alle Province annualmente, inoltre, spetta l'approvazione del programma turistico di promozione locale, all'interno del quale possono essere definite le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori realizzate nell'ambito dei STL.

La legge, ha anche ampliato il ventaglio dei soggetti che, in base al suddetto programma, possono presentare progetti ammissibili a contributi, inserendo anche le pro loco, i gruppi di azione locale (GAL), le strade dei vini e dei sapori e le associazioni del volontariato.

In merito all'accesso ai cofinanziamenti, la legge chiarisce che per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche e altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.

Da ultimo, la legge di cui all'oggetto, introducendo mediante l'art.15 una "clausola valutativa", ha previsto che l'Assemblea legislativa eserciti un controllo sull'attuazione della legge stessa e a tal fine è previsto che la Giunta, ogni tre anni, presenti alla commissione assembleare competente informazioni concernenti vari aspetti quali: l'evoluzione del mercato turistico regionale, l'attività svolta da APT Servizi e dalle Unioni di prodotto, i risultati derivanti dall'istituzione dei STL e l'ammontare e la ripartizione delle risorse.